

Le attività svolte vanno nella direzione della consulenza qualificata alle imprese

Sostanze chimiche e rifiuti le nuove professioni

■ di **Alessandro Ricci**, chimico, presidente del consiglio direttivo di EPTAS

La prassi di riferimento Uni/Pdr 60:2019, realizzata in collaborazione con l'associazione Eptas, definisce le caratteristiche di RsdS ed ESR: due tra i possibili soggetti riconducibili alle categorie non organizzate in albi e ruoli ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, volta ad assicurare la trasparenza del mercato

In data 10 giugno 2019 l'ente italiano di normazione (Uni), in collaborazione con l'associazione Eptas¹ (esperti della prevenzione per la tutela dell'ambiente e della salute), ha pubblicato la prassi di riferimento Uni/Pdr 60:2019 «Esperto del ciclo di vita delle sostanze - Attività e requisiti dei profili professionali di Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) e di Esperto del Sistema Rifiuti (ESR)»².

Le prassi di riferimento sono documenti che definiscono prescrizioni tecniche o modelli applicativi di norme tecniche, elaborati con un rapido processo di condivisione ristretta; inoltre, costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale che va nella direzione auspicata di trasferimento dell'innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per le future attività di normazione, fornendo una risposta tempestiva a una società in rapido cambiamento.

La UNI/PdR 60:2019 definisce i requisiti di due tra i possibili profili professionali che sono riconducibili alla figura di "esperto

del ciclo di vita delle sostanze" nell'ambito delle professioni non organizzate in albi e ruoli ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 «Disposizioni in materia di professioni non organizzate» volta, appunto, ad assicurare la trasparenza del mercato e la tutela dei soggetti che fruiscono dei servizi professionali, di natura in prevalenza intellettuale, erogati da professionisti non organizzati in ordini, collegi o albi.

Questa nuova prassi di riferimento si prefigge di incrementare i livelli di professionalità degli operatori del settore delle sostanze chimiche, individuando le diverse attività, i compiti, le conoscenze e le competenze, seguendo le sostanze in quanto tali o contenute in miscele, dalla loro immissione sul mercato fino al loro smaltimento come rifiuto nelle diverse matrici ambientali.

La prassi descrive, inoltre, gli elementi sulla base dei quali certificare queste due figure professionali, specificando, nel dettaglio:

- le modalità con cui vanno svolte le prove (orali e scritte);

1 Oltre agli esperti di Eptas, hanno partecipato alla stesura della prassi di riferimento, tra gli altri, esperti dell'Istituto superiore di Sanità, di Intertek Italia e di Accredia.

2 La Uni/Pdr 60:2019 è liberamente scaricabile dal sito www.uni.com accedendo alla sezione "Catalogo → Le prassi pubblicate".



- la composizione della commissione d'esame;
- i requisiti di accesso per i differenti profili.

Quadro generale

Il quadro sia tecnico sia legislativo in materia ambientale e di sicurezza e prevenzione riferita alle sostanze e miscele, contenute negli articoli o nei rifiuti, è sicuramente molto vasto e complesso e richiede specifiche e approfondite conoscenze, spesso multidisciplinari, raramente possedute da coloro i quali devono ottemperare alle specifiche normative vigenti e cogenti. La conseguenza è il rischio di subire pesanti ripercussioni di carattere amministrativo e/o penale in caso di gestione non conforme alle suddette disposizioni normative. Già nel giugno del 2004, con la sentenza n. 28126, la corte di Cassazione penale giunse a esprimere che «la necessità di decentrare compiti e responsabilità non può escludersi, a priori, nelle piccole e medie aziende in considerazione della sempre maggiore complessità dell'attività produttiva dell'impresa moderna e delle congerie di norme da osservare, che spesso richiedono il possesso di conoscenze tecniche specialistiche non comuni tali da imporre il ricorso ad esperti».

E ancora, nella sentenza 18 settembre 2009, n. 36218, la stessa Corte affermò che «nelle fattispecie contravvenzionali la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto (commissivo od omissivo) e derivi da un **elemento positivo, estraneo all'agente**, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto. La prova della sussistenza di un elemento positivo di tal genere, però, deve essere data dall'imputato, il quale ha anche l'**onere di dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata**».

Il riferimento alla figura dell'esperto ambientale non è esplicita, ma può essere tro-

vata proprio in considerazione di quanto sancito con la sentenza del 2004 sulla necessità di ricorrere ad esperti al fine di agire nel rispetto delle norme ambientali. Pertanto, sembra che, vista la complessità e la difficoltà della materia, per un soggetto che svolga un'attività nel settore ambientale, l'aver consultato un esperto possa contribuire a provare la propria buona fede; questo aspetto assume, di conseguenza, un importante valore in sede sia tecnica sia giudiziale, quale prova delle buone intenzioni e, quindi, della buona fede di chi vi si affida.

Lo ha decisamente chiarito la Cassazione penale che, nella sentenza 18 gennaio 2017, n. 2246, ha rafforzato questo concetto, giungendo ad affermare come - sempre per la complessità e per la difficoltà della materia - un soggetto che svolga un'attività nel settore ambientale possa invocare la buona fede dimostrando di essere ricorso ad esperti.

Sono evidenti carenze di competenze e oggettive complessità normative, che caratterizzano l'attuale quadro del mondo delle sostanze chimiche e soprattutto quello dei rifiuti.

Si richiede, pertanto, un profilo professionale con caratteristiche e competenze specifiche nel settore di interesse che sia in grado di fornire assistenza e consulenza nella gestione di tutte le varie fasi della gestione tecnica e amministrativa, sia alle piccole aziende sia alle realtà industriali più grandi e strutturate, e che sia in grado di coordinare le varie attività delle figure già previste dalla normativa vigente senza entrare in conflitto con esse (Rspp, Rt, Hse manager eccetera).

Il responsabile delle schede dei dati di sicurezza - Rsds

Le sostanze e le miscele pericolose sono caratterizzate da documenti tecnici denominati "Schede di dati di sicurezza" (Sds) che devono essere redatte e consegnate, obbligatoriamente o su richiesta a seconda dei casi, in conformità alle normative vigenti.

BOX 1 - ALLEGATO II PARTE A DEL REGOLAMENTO (UE)**N. 2015/830**

«La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata comprendente anche corsi di aggiornamento».

Le schede di dati di sicurezza di sostanze e miscele pericolose costituiscono il punto di partenza per una valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro (di cui al D.Lgs. n. 81/2008) e per una classificazione dei rifiuti generati dalle attività industriali e professionali. Il professionista responsabile Sds, in base alla sua conoscenza approfondita delle normative concernenti le sostanze e miscele, è il riferimento aziendale che valida il contenuto delle Sds dei prodotti chimici immessi sul mercato, elaborate eventualmente con l'utilizzo di un software, secondo le disposizioni vigenti.

Fin dal 1991, la legislazione comunitaria impone che la scheda di sicurezza sia redatta, verificata e approvata soltanto da persone competenti che abbiano ricevuto una formazione adeguata e aggiornata periodicamente a seconda delle modifiche legislative apportate alle normative vigenti. A oggi queste sono rappresentate dall'allegato II al regolamento Ce n. 1907/2006 (cosiddetto Reach), così come aggiornato dal regolamento Ue n. 2015/830, in cui si fa espresso riferimento a una «persona competente» non meglio individuata per le competenze tecniche che deve possedere (vedere il **box 1**).

La legislazione comunitaria, pur introducendo il riferimento a una «persona competente», ma senza andare oltre la genericità del termine, non ha mai definito i requisiti relativi a questo professionista. Ecco che la Uni/Pdr 60:2019 rappresenta il documento elaborato dal tavolo di lavoro costituito da Uni, comprendente gli esperti in materia, e costituisce la «best practice» comunitaria che individua le attività, i compiti e le relative conoscenze, abilità e competenze del Rds, definite sulla base dei criteri del

quadro europeo delle qualifiche (*European qualifications framework*, Eqf).

La Uni/Pdr 60:2019, pertanto, definisce per la prima volta, a livello comunitario, il professionista che deve essere inteso come «persona competente» in materia di redazione di schede di dati di sicurezza e gli assegna la denominazione di «Responsabile schede di dati di sicurezza (Rds)». Questi svolge le attività seguenti:

- la verifica dal punto di vista regolatorio delle Sds relative alle sostanze, in quanto tali o contenute in miscele, in entrata nel sito operativo dell'impresa e provenienti da un fornitore residente in un Paese appartenente all'Unione europea o allo spazio economico europeo, per essere sottoposte a un uso industriale o professionale all'interno del sito operativo (ad esempio fabbricazione di nuove sostanze, miscelazione, produzione di articoli, ausiliario di processo, prodotto per la manutenzione eccetera);
- la redazione delle Sds relative alle sostan-

**PERMANGONO LACUNE DI COMPETENZE
E OGGETTIVE COMPLESSITÀ NORMATIVE
CARATTERIZZANTI
l'attuale regolamentazione
delle sostanze chimiche
e, soprattutto, dei rifiuti**

GRAFICO 1 - AREE DI INTERVENTO DEL RSDS

classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele (rispettivamente fabbricate e formulate), importate o distribuite da un'impresa

analisi e validazione dei dati relativi alla classificazione ed etichettatura nelle Sds delle materie prime fornite a un'impresa che fabbrica sostanze, formula miscele o produce articoli

redazione, analisi e validazione dei testi per le 16 sezioni della Sds

redazione, analisi e validazione degli eventuali scenari espositivi da allegare alla Sds

monitoraggio degli aggiornamenti legislativi che determinano la revisione delle Sds fornite ai destinatari di sostanze e miscele

redazione di eventuali schede informative per sostanze e miscele non soggette all'obbligo di redazione della Sds

redazione di eventuali schede informative per articoli contenenti sostanze pericolose

comunicazione delle informazioni da monte a valle e viceversa secondo le disposizioni contenute negli artt. 31-36 (titolo IV) del regolamento (Ce) n. 1907/2006 (Reach)

distribuzione delle Sds nelle lingue previste a tutti i destinatari

analisi e implementazione delle informazioni ricevute dai destinatari concernenti i pericoli/rischi presentati da sostanze e miscele fornite

archiviazione e conservazione di informazioni e documenti funzionali all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento Reach

ze, in quanto tali o contenute in miscele, in entrata nel sito operativo dell'impresa e provenienti da un fornitore residente in un Paese non appartenente all'Unione europea o allo spazio economico europeo, per essere sottoposte a una o più delle attività industriali o professionali indicate al punto successivo. In questo caso, l'impresa si configura come importatore e, all'atto dell'importazione, immette la sostanza/miscela sul mercato dell'Unione Europea;

- la redazione delle Sds di sostanze o di miscele, immesse sul mercato in uno o più dei Paesi appartenenti all'Unione Europea o allo spazio economico europeo, che si generano da una o più delle seguenti attività:
 - fabbricazione di sostanze;
 - formulazione di miscele;
 - rimarcatura (*re-branding*) di sostanze e/o miscele;
 - distribuzione di sostanze e/o miscele.

In funzione della complessità e dalla numerosità delle attività relative alle schede di sicurezza dell'azienda, il RsdS potrà essere anche il coordinatore tra più professionisti coinvolti, ognuno in base alle specifiche competenze, nella produzione e/o nella valutazione di dati affidabili da inserire nella Sds di sostanza e/o miscela (ad esempio tossicologo, eco-tossicologo, esperto trasporto di merci pericolose, eccetera). Le aree di intervento che possono essere individuate nel ruolo del profilo professionale di RsdS sono riportate nel [grafico 1](#).

In sintesi, il responsabile Sds ha un ruolo strategico e socialmente utile per le imprese perché assicura una corretta caratterizzazione di sostanze e miscele attraverso la scheda di dati di sicurezza fornita ai destinatari; allo stesso tempo, consente l'immissione sul mercato di sostanze e miscele in conformità alla legislazione vigente e, in particolare, la disponibilità di un'etichetta di pericolo e una scheda di dati di sicurezza.

GRAFICO 2 - ESEMPI DI ATTIVITÀ DELL'ESR



za corrette, complete e coerenti in modo che l'utilizzatore professionale e il consumatore possano usare il prodotto chimico di interesse in piena sicurezza. La qualifica professionale Rsds sarà determinante anche per una efficace revisione dei documenti di valutazione del rischio per l'esposizione agli agenti chimici che risultano normalmente incompleti per la mancata analisi degli scenari di esposizione delle sostanze chimiche, così come previsti dal

regolamento 1907/2006 (Reach).

L'ottenimento di questa certificazione sarà utile sia per professionisti già affermati sia quelli all'inizio della propria esperienza professionale e che vorranno acquisire una qualifica spendibile in un mercato sempre più attento alla sicurezza dei prodotti chimici immessi sul mercato.

L'esperto del sistema rifiuti - Esr

Anche il quadro normativo e tecnico di ri-

ferimento del mondo dei rifiuti speciali è sicuramente molto vasto e complesso. In particolare, questo tema spesso richiede diverse conoscenze multidisciplinari ed è contraddistinto dal rischio di pesanti ripercussioni di carattere sia amministrativo che penale in caso di gestione non conforme alle vigenti disposizioni normative in materia. In quest'ottica, il profilo Esr opera con competenze professionali all'avanguardia nei diversi ambiti della gestione rifiuti (raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento, recupero eccetera), affinché l'azienda possa adempiere agli obblighi ambientali in modo regolare e soprattutto sicuro dal punto di vista legislativo.

La gestione dei rifiuti prevede, infatti, una serie di attività contraddistinte da diversi passaggi e dal coinvolgimento di più soggetti che devono occuparsi di molteplici adempimenti specifici, dal momento in cui il rifiuto viene prodotto fino alla sua destinazione finale, insieme all'obbligo di ottemperare ad altri adempimenti di natura amministrativa anche dopo l'avvenuto smaltimento o recupero del rifiuto.

Il progresso tecnologico, lo sviluppo industriale e l'incremento dei consumi e delle tipologie dei beni di consumo hanno proporzionalmente prodotto rifiuti in quantità e complessità sempre maggiori. Sono perciò cresciute in uguale misura anche le problematiche connesse con le attività inerenti la gestione dei rifiuti, che è diventata progressivamente sempre più complessa: dalla produzione allo stoccaggio, passando per il trasporto fino al recupero o al definitivo smaltimento, con crescenti criticità associate anche a una corretta identificazione dei pericoli associati ai rifiuti, molto spesso eterogenei, e di provenienza e composizione non sempre nota.

Appare poi abbastanza evidente il fatto che la situazione attuale nel mondo dei rifiuti sia contraddistinta da complessità e incertezze caratterizzanti il quadro normativo vigente, per di più aggravate molto spesso da una desolante carenza di com-

petenze, necessarie per svolgere attività di valore nelle imprese intervenendo nei principali processi tecnici, amministrativi e gestionali che afferiscono alla gestione dei rifiuti. Basti pensare all'impatto della classificazione dei rifiuti pericolosi sulle altre disposizioni normative, tra le quali:

- la non applicabilità del D.M. 5 febbraio 1998 (per la procedura di recupero cosiddetta "semplificata");
- difficoltà per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti (regolamento n. 2006/1013/Ce);
- classificazione per il trasporto ai sensi dell'accordo Ard;
- controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con le sostanze pericolose (direttiva Seveso III);
- problematiche legate al D.Lgs. n. 81/2008 (titolo IX, rischio chimico).

Da qui la figura dell'Esr che opera, con competenze professionali nei diversi ambiti della gestione rifiuti, affinché l'impresa possa adempiere efficacemente agli obblighi ambientali.

Questo profilo professionale funge da raccordo tra le diverse figure aziendali coinvolte nella gestione operativa e amministrativa dei rifiuti, ha una visione completa dell'intero processo di gestione dei rifiuti e consente di ottimizzare questo processo principalmente dal punto di vista dell'impatto ambientale, ma anche, dove potenzialmente possibile, dal punto di vista economico.

A questo proposito, nel **grafico 2** è riportata una lista esemplificativa, ma non esaustiva delle attività che l'esperto di sistema rifiuti può ricoprire.

La figura professionale di esperto del sistema rifiuti si rivolge principalmente al produttore primario di rifiuti. Quest'ultimo, infatti, spesso si deve districare in un groviglio di leggi, norme tecniche e amministrative, di cui molto spesso è assolutamente privo di conoscenze specifiche con tutte le conseguenze del caso in caso di gestione non



conforme alle vigenti normative. Pertanto, il produttore primario, tramite questa nuova figura qualificata e certificata, punta ad assicurare, sia personalmente sia tramite un dipendente aziendale, una gestione corretta e completa dell'intera filiera del rifiuto, dalla produzione alla destinazione finale dello smaltimento o del recupero. L'esperto del sistema rifiuti può essere anche un consulente ambientale (libero professionista o dipendente di società di consulenza) che vuole conseguire la certificazione per proporre un valore aggiunto ai servizi già erogati alle imprese clienti; o ancora, un professionista previsto dalle normative vigenti e già presente in azienda per svolgere altra mansione e ruolo, che vuole approfondire la sua conoscenza in materia di rifiuti, conseguendo, al tempo stesso, la certificazione delle competenze professionali rilasciata da un ente terzo. In **conclusione**, le figure del responsabile delle schede dei dati di sicurezza (RSDs) e

dell'esperto sistema rifiuti (Esr) si caratterizzano per un'attività di tipo intellettuale di assistenza e consulenza nello specifico settore ambientale pertinente, con lo scopo di apportare aiuto e supporto alle imprese bisognose di personale qualificato, in un'ottica di:

- maggiore consapevolezza di una operatività conforme alle vigenti normative;
- maggior dialogo tra gli operatori del settore;
- miglioramento complessivo della qualità del servizio.

Queste nuove qualifiche professionali consentiranno ai professionisti, interni ed esterni alle imprese, che supereranno l'esame per l'ottenimento della certificazione, di distinguersi dalla massa di consulenti/esperti in materia tramite un documento legalmente rilevante emesso da una terza parte indipendente (l'ente di certificazione) che sarà valido nel territorio dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.